



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato A

*Quadro delle limitazioni e delle cautele
previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020*

Attività	Norma di riferimento	Misura
Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati	<i>Art. 1, comma 1, lett. d), primo periodo, D.P.C.M. 8 marzo 2020</i>	<i>Sospensione</i>
Eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali	<i>Art. 1, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.C.M. 8 marzo 2020</i>	<i>Consentiti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano</i>
Impianti sportivi	<i>Art. 1, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.C.M. 8 marzo 2020</i>	<i>Utilizzabilità, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano</i>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Attività	Norma di riferimento	Misura
Manifestazioni organizzate, nonché eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (es. grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati)	Art. 1, comma 1, lett. g), D.P.C.M. 8 marzo 2020	Sospensione delle predette manifestazioni ed eventi, nonché di tutte le attività destinate a svolgersi nei locali indicate dalla norma.
Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.	Art. 1, comma 1, lett. s), D.P.C.M. 8 marzo 2020	Sospensione delle attività svolte all'interno dei luoghi considerati dalla norma fatta eccezione per l'erogazione da parte dei centri termali delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza
Attività commerciali al dettaglio esercitate nell'ambito di esercizi di vicinato ovvero negli esercizi della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.	Art. 1, comma 1, n. 1, D.P.C.M. 11 marzo 2020	Sospensione, ad eccezione delle attività di vendita e di prima necessità individuate nell'Allegato I al D.P.C.M. 11 marzo 2020. Restano aperte: le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Nelle attività che restano aperte deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.
Mercati	Art. 1, comma 1, n. 1, D.P.C.M. 11 marzo 2020	Chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Nelle attività che restano aperte deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Attività	Norma di riferimento	Misura
Attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)	Art. 1, comma 1, n. 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020	<i>Sospensione, ad eccezione delle mense del catering continuativo su base contrattuale, ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie concernenti sia il confezionamento che il trasporto).</i> <i>Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.</i> <i>Nelle attività che restano aperte deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.</i>
Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.	Art. 1, comma 1, lett. s), D.P.C.M. 8 marzo 2020	<i>Sono sospese le attività svolte all'interno dei luoghi considerati dalla norma fatta eccezione per l'erogazione da parte dei centri termali delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza</i>
Servizi alla persona	Art. 1, comma 1, n. 3) del D.P.C.M. 8 marzo 2020	<i>Sospensione delle attività inerenti (es. parrucchieri, barbieri estetisti) diversi da quelle indicate nell'Allegato 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020.</i>